DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 95/2005

dell'8 luglio 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 30/2005 dell'11 marzo 2005 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1º dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/893/CE della Commissione, del 20 dicembre 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie *Secale cereale* che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/894/CE della Commissione, del 20 dicembre 2004, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi della specie *Triticum aestivum* che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/5/CE della Commissione, del 27 dicembre 2004, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di alcune specie di piante agricole e di ortaggi nonché della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio per gli anni 2005-2009 ([5]),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo, capitolo III, parte 2, dopo il punto 35 (decisione 2004/371/CE della Commissione) vengono aggiunti i punti seguenti:

«36. **32004 D 0842:** decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1º dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di

([1]) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 18.
([2]) GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21.
([3]) GU L 375 del 23.12.2004, pag. 31.
([4]) GU L 375 del 23.12.2004, pag. 33.
([5]) GU L 2 del 5.1.2005, pag. 12.

sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

I riferimenti ad altri atti nella decisione sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo.

37. **32004 D 0893:** decisione 2004/893/CE della Commissione, del 20 dicembre 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie *Secale cereale* che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 31).

38. **32004 D 0894:** decisione 2004/894/CE della Commissione, del 20 dicembre 2004, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi della specie *Triticum aestivum* che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 375 del 23.12.2004, p. 33).

39. **32005 D 0005:** decisione della Commissione 2005/5/CE, del 27 dicembre 2004, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di alcune specie di piante agricole e di ortaggi nonché della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio per gli anni 2005-2009 (GU L 2 del 5.1.2005, pag. 12).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

I riferimenti ad altri atti nella decisione sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo.»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2004/842/CE, 2004/893/CE, 2004/894/CE e 2005/5/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN